

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2013, n. 3-6518

Approvazione di criteri di riequilibrio -per l'anno 2013- per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.

Nell'anno 2011, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7-2498 del 3 agosto 2011, viene adottato un sistema che prevede l'assegnazione di una parte consistente delle somme destinate al riequilibrio in misura proporzionale all'incremento della media delle quote capitarie di ogni Ente gestore avvenuto nell'ultimo quinquennio.

Nell'anno 2012 la deliberazione della Giunta regionale n. 46-4249 del 30 luglio 2012, prevede:

- l'attribuzione di risorse afferenti al fondo indistinto in misura proporzionale alle quote 2011 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 7-2998/2011), percentualmente ridotte della differenza tra risorse 2012 e risorse 2011;
- il contenimento della riduzioni tra il - 20 % e il - 9% delle assegnazioni complessive rispetto alle assegnazione effettuate nel 2011;
- la sospensione della D.G.R. n. 27-863/2010.

Occorre pertanto, anche per l'anno 2013, stabilire, ai sensi della citata deliberazione 14-714/2010, criteri di riequilibrio delle assegnazioni.

A questo proposito va osservato:

- l'art. 5 della l.r. 1/2004 prevede che le Province trasferiscano agli enti gestori del proprio ambito territoriale le competenze relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2006 (Approvazione criteri per il trasferimento delle competenze previste dall'art. 5, comma 4, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1) stabilisce che le Province trasferiscano, per l'esercizio delle suddette competenze, le risorse alla Regione, la quale, a sua volta, provvede ad una integrazione delle stesse e alla complessiva ripartizione agli enti gestori delle attività socio-assistenziali; tali risorse - stabilite in via definitiva nell'anno 2007 con specifici provvedimenti dirigenziali - in base alla citata deliberazione della

Giunta regionale n. 127-4470/2006 rientrano nell'ambito del fondo di cui all'art. 35, comma 7, della L.R. n. 1/2004.

- la quantificazione delle risorse trasferite dalle Province è stata definita su una realtà di utenza sicuramente non più corrispondente a quella attuale e, non avendo tali risorse natura vincolata, non sono soggette a specifiche rendicontazioni da parte degli Enti gestori.

- la perdurante contrazione delle risorse disponibili per finanziare il sistema di welfare non consente di continuare a ripartire agli Enti gestori, per il trasferimento delle competenze previste dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004, la somma derivante dalle risorse trasferite dalle Province integrate dalle risorse regionali, se non determinando una consistente riduzione delle risorse afferenti al fondo indistinto ed un generalizzato detrimento delle prestazioni e dei servizi con quest'ultimo finanziati. Si ritiene pertanto necessario ripartire agli Enti gestori, per le funzioni suddette, con i criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20/11/2006 esclusivamente le somme trasferite dalle Province per € 6.300.000,00, ripartendo la quota storica derivante dall'integrazione regionale secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29/09/2010 con le relative modalità di riequilibrio annuali.

Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo indistinto, a fronte della situazione finanziaria sopra descritta e della necessità di evitare eccessive alterazioni nella stabilità della gestione locale, che rischierebbe di determinare situazioni di disparità tra gli enti gestori, si ritiene opportuno mantenere la stabilità del sistema determinando quale modalità di riequilibrio, di attribuire agli enti gestori le risorse afferenti al fondo stesso in misura proporzionale alle quote 2012 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 46-4249/2012).

A tale proposito si ritiene necessario sospendere, anche per l'anno 2013, la deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Tutto ciò premesso

la Giunta regionale,

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all'art. 35 della L.R. 8/1/2004 n.1";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-2998 del 3 agosto 2011 "Approvazione dei criteri di riequilibrio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14-714 del 29 settembre 2010, per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della L.R. n. 1/2004";

informata, in data 30/09/2013 con nota n. 5787 del 30/09/2013 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8 della L.R. 1/2004;

unanime,

delibera

Per l'anno 2013:

- di stabilire che le risorse afferenti al fondo indistinto di cui all'art. 35 della L.R. n. 1/2004, così come risultanti dagli stanziamenti dei capitoli del Bilancio 2013 e nei limiti delle risorse effettivamente rese disponibili dal programma operativo, vengano attribuite e ripartite in misura proporzionale alle quote 2012 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 46-4249/2012);
- di stabilire che, per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004, vengano assegnati agli enti gestori delle attività socio-assistenziali esclusivamente i fondi trasferiti dalle Province, da attribuire con gli specifici criteri attualmente in vigore in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006, da intendersi, per la parte "de qua", modificata;
- di sospendere, anche per l'anno 2013, la deliberazione della Giunta regionale 27-863/2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)